NEWSLETTER
DEL SERVIZIO DI SUPPORTO GIURIDICO CONTRO LE DISCRIMINAZIONI ETNICO-RAZZIALI E RELIGIOSE

Progetto dell'ASGI (Associazione Studi Giuridici sull'Immigrazione) con il supporto finanziario della Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS

Il progetto promuove un **Servizio ASGI di supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose in Italia**, strutturato in un ufficio di coordinamento e alcune antenne territoriali, in grado di monitorare le discriminazioni (istituzionali e non) a danno dei cittadini immigrati e realizzare strategie di contrasto mediante l'assistenza e consulenza legale e la promozione di cause giudiziarie strategiche.
Con questo progetto, finanziato dalla **Fondazione Italiana Charlemagne ONLUS**, l'ASGI intende, inoltre, promuovere e diffondere la conoscenza del diritto antidiscriminatorio tra i giuristi, gli operatori legali e quanti operano nel settore dell'immigrazione.
Per contatti con il servizio ASGI e invio materiali attinenti il diritto antidiscriminatorio, scrivere ai seguenti indirizzi di posta elettronica:
Coordinamento servizio antidiscriminazioni: antidiscriminazione@asgi.it
Le Antenne
Antenna territoriale di Firenze: antidiscriminazionefirenze@gmail.com
Antenna territoriale di Milano: antidiscriminazionemilano@gmail.com
Antenna territoriale di Napoli: antidiscriminazionenapoli@gmail.com
Antenna territoriale di Roma: antidiscriminazioneroma@gmail.com
Antenna territoriale di Torino: antidiscriminazionetorino@gmail.com
Antenna territoriale di Verona: antidiscriminazioneverona@gmail.com

Newsletter n. 2 del 5 marzo 2015

SOMMARIO

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSI DA ASGI

1. La condanna della Casa Editrice Simone: un piccolo grande passo per contrastare le discriminazioni nei confronti dei rom
2. Scuola: alle graduatorie per i supplenti possono accedere anche gli insegnanti stranieri
3. La Regione Veneto insiste nella illegittima esclusione dei cittadini stranieri dal servizio civile regionale
4. ASGI prende posizione sugli sgomberi in corso a Torino
5. Anas dopo l'intervento di ASGI: "Mai più spalatori di neve solo italiani"
6. Facciamo il punto sulla Campagna ASGI di informazione sulla Direttiva 2011/98
7. Aggiornamento sul monitoraggio dei bandi pubblici

ALTRE NOVITA' DA ASGI – SERVIZIO ANTIDISCRIMINAZIONE

1. Nuova Antenna del Servizio Antidiscriminazione di ASGI
2. Aggiornamenti dalle antenne
3. Database: una raccolta di giurisprudenza in materia di antidiscriminazione

GIURISPRUDENZA ITALIANA

1. Corte Costituzionale e provvidenza assistenziali per i ciechi (Corte Costituzionale, 27.2.2015 n. 22)
2. Corte d'Appello di Brescia: è discriminatorio manifestare in pubblico la volontà di non assumere persone omosessuali
3. Anche il Tribunale di Firenze riconosce il diritto del titolare di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti all'assegno a favore del nucleo familiare per l'anno 2012
4. Tribunale di Milano e pensione di inabilità per ciechi assoluti

APPROFONDIMENTO DEL MESE DI FEBBRAIO

Stranieri e accesso al lavoro autonomo

NEWS ITALIA

1. Divieto del velo a scuola in Friuli Venezia Giulia: revocata la circolare dopo intervento del MIUR e del garante contro le discriminazioni
2. IVASS: stop a tariffe RC Auto discriminatorie
3. La Campagna Scacco Matto
4. Istituito il Tavolo per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" della Regione Lazio
5. 'Human rights lawyers': solidarietà all'avvocato Nicola Canestrini

NEWS EUROPA

1. Consiglio d'Europa

1.1. Sentenza Ciorcan e altri c. Romania (CEDU)

1.2. ECRI: Italia al vaglio della procedura di valutazione intermedia

2. Unione Europea

2.1. L'Avvocato generale della Corte Giustizia dell'Unione Europea: i test di integrazione illegittimi se obbligatori

2.2. Commissione europea vs Finlandia

3. Stati membri

3.1. UK High Court of Justice of England and Wales

MATERIALI DI STUDIO, LIBRI E RIVISTE

EVENTI E FORMAZIONE

ALLEGATO I

Nel mese di febbraio, ricordiamo…

4 febbraio: Anniversario della nascita di Rosa Louise Parks (attivista afroamericana)

6 febbraio: Giornata internazionale contro le Mutilazioni Genitali Femminili

20 febbraio: Giornata Mondiale della Giustizia Sociale

25 febbraio: Anniversario della morte di Peter Benenson (fondatore di Amnesty International)

***

AZIONI LEGALI ANTI-DISCRIMINATORIE, INTERVENTI ED ATTIVITA' PROMOSSI DA ASGI

1. La condanna della Casa Editrice Simone: un piccolo grande passo per contrastare le discriminazioni nei confronti dei rom

In una realtà in cui le discriminazioni e i casi di hate speech nei confronti delle comunità rom sono all'ordine del giorno, la sentenza emessa dal Tribunale ordinario di Roma in data 16.02.2015 costituisce un importante segnale di contrasto agli stereotipi usati nei confronti di tali comunità, lesivi dei diritti di personalità dei membri delle stesse. Il fatto che ha portato alla sentenza ha ad oggetto un volume per la preparazione dell'esame di avvocato della casa editrice Simone del 2011, contenente dei pareri motivati. Uno di essi riguardava i reati di ricettazione e di incauto acquisto ex art. 712 c.p.(rubricato "Acquisto di cose di sospetta provenienza"). Negli esempi di circostanze indizianti soggettive che dovrebbero far sorgere, nel soggetto che acquista o riceve il bene, il sospetto che la cosa provenga da reato, l'autore del parere indica, in particolare, l'acquisto da "un **mendicante**, da uno ***zingaro*** o da un **noto pregiudicato**".

Con la sentenza di primo grado, il Tribunale Civile di Roma **ha accolto** il ricorso, con cui D.S. (una donna di etnia rom), Associazione 21 luglio e ASGI chiedevano di dichiarare discriminatorio il riferimento agli *zingari*. Ha altresì **ordinato** al Gruppo Editoriale Simone e all'autore della pubblicazione «**di cessare il comportamento discriminatorio**, provvedendo al **ritiro dal mercato della pubblicazione** o di successive edizioni recanti il medesimo contenuto e, in caso di pubblicazioni successive, alla eliminazione dell'espressione "quando la cosa, nonostante il suo notevole valore, sia offerta in vendita da uno zingaro" nella trattazione delle circostanze della provenienza delittuosa del bene quale elemento costitutivo del reato di cui all'art. 712 c.p."». Il Tribunale ha, infine, condannato la casa editrice a un **risarcimento economico di 1000 euro** nei confronti di D.S..

Il comunicato stampa:
http://www.asgi.it/discriminazioni/casa-editrice-condannata-per-pubblicazione-che-discrimina-i-rom/

Il testo della sentenza:
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/Sentenza-2015_-Ed.-Simone.pdf

2. Scuola: alle graduatorie per i supplenti possono accedere anche gli insegnanti stranieri

Il Tribunale di Milano ha accolto il ricorso avente ad oggetto il bando del MIUR e presentato da parte di APN, ASGI e CUB SUR e ha dichiarato discriminatorio il bando del MIUR (DM 353/2014) per la formazione delle graduatorie triennali di circolo e di istituto per le supplenze di insegnamento, nella parte in cui prevede il requisito della cittadinanza italiana e comunitaria. E' stata dichiarata illegittima anche la clausola di priorità nell'insegnamento delle lingue straniere assegnata agli insegnanti italiani.

ASGI ha ribadito in varie sedi, in questi ultimi mesi, che, in base alla normativa vigente, possono partecipare ai concorsi pubblici ed essere assunti nella Pubblica Amministrazione: i familiari di cittadini comunitari, lungosoggiornanti, rifugiati politici e titolari di protezione sussidiaria (che nell'insieme rappresentano piu del 60% degli stranieri residenti in Italia); gli stranieri "altamente qualificati" cioè i titolari di cd "carta blu"; i familiari stranieri di cittadini italiani) per le quali esistono altre disposizioni comunitarie o nazionali. La continua violazione da parte di molte pubbliche amministrazioni locali o nazionali delle norme sull'accesso degli stranieri al pubblico impiego è stata ripetutamente segnalata anche al Dipartimento della funzione pubblica e all'Ufficio Nazionale contro le Discriminazioni (UNAR).

In questo contesto appare quanto mai sorprendente la presenza nel Bando della specifica clausola, giudicato anch'essa illegittima, che prevedeva ("inspiegabilmente" afferma il Tribunale di Milano) la precedenza degli italiani nelle graduatorie per le supplenze di conversazione in lingua straniera, le uniche alle quali gli stranieri erano già stati ammessi, se pure in posizione subordinata.

Il Giudice ha ordinato la riapertura dei termini per proporre domanda e la conseguente riformulazione della graduatoria che comporterà inutili disagi per i candidati e per la stessa Pubblica Amministrazione. Le associazioni e le Organizzazioni Sindacali ricorrenti confidano che con questa vicenda si possa definitivamente chiudere la fase di non applicazione delle norme in tema di accesso degli stranieri al pubblico impiego che hanno rappresentato un significativo passo (finora rimasto poco attuato) per l'adeguamento della nostra legislazione all'ordinamento comunitario.

La sentenza è reperibile nel database di ASGI: http://www.asgi.it/banca-dati/tribunale-di-milano-sezione-lavoro-tribunale-di-milano-ordinanza-del-4-marzo-2015/

3. La Regione Veneto insiste nella illegittima esclusione dei cittadini stranieri dal servizio civile regionale.

Con delibera della Giunta Regionale n. 113 del 10.2.15 la Regione Veneto ha bandito una selezione per 163 giovani da avviare al servizio civile regionale, con effetto dal 10.3.2015. Il bando - come pure la legge regionale di cui è attuazione (L. R. 18/2005) - contiene ancora una volta il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria.
La decisione della Regione Veneto appare davvero paradossale alla luce della recente evoluzione della giurisprudenza. Come è noto le Sezioni Unite della Cassazione, con ordinanza 20661/14 (http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/10/2014_cassazione_20661_14_serviziocivile.pdf) hanno deciso di rimettere alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 comma 1 D.lgs. 77/02 nella parte in cui limita l'accesso al servizio civile nazionale ai "cittadini italiani": secondo la Cassazione il dovere di difesa della Patria di cui all'art. 52 Cost. - essendo espressione del dovere di solidarietà che grava su tutti coloro che sono parte di una comunità territoriale - non può gravare solo sui titolari dello "status civitatis".
L'udienza di discussione avanti la Corte Costituzionale si terrà nel prossimo mese di maggio.
Nel frattempo però il Consiglio di Stato, su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha emesso un parere (1091/2014) (http://www.asgi.it/banca-dati/consiglio-parere-accesso-servizio-civile-per-cittadini-stranieri/) in ordine alla possibilità di interpretare già ora – senza bisogno di attendere la pronuncia di costituzionalità - la normativa nazionale nel senso della apertura agli stranieri: e il parere è stato positivo, sulla base della considerazione che il servizio civile deve essere ormai considerato anche come una forma di avviamento al lavoro rispetto alla quale non possono sussistere differenze tra (aspiranti) lavoratori italiani e stranieri.
A seguito di tale parere sono stati pubblicati 10 bandi regionali per la **selezione di volontari** per le Regioni che collaborano con il Dipartimento della gioventù e del servizio civile nazionale per l'attuazione del programma "Garanzia Giovani" e tutti questi bandi sono aperti ai cittadini stranieri.
Nel frattempo, anche il bando nazionale del gennaio 2014 ha previsto l'apertura agli stranieri, se pure a seguito di una ulteriore pronuncia favorevole agli stranieri emessa dal Tribunale di Milano (http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/10/2013_Tribunale_Milano_19nov_serviziocivile.pdf)

Dunque la vicenda del servizio civile nazionale, a seguito di queste vicende giudiziarie e della acquiescenza finale del Governo italiano, può considerarsi definitivamente risolta nel senso della apertura a 'tutti' i giovani.
Tale percorso è tuttavia parzialmente irrilevante rispetto alla questione del servizio civile regionale. Già in risalenti pronunce la Corte Costituzionale, se pure esaminando la questione della ripartizione di competenze tra Stato e Regioni nell'ambito del servizio civile, aveva affermato che il servizio civile regionale esula dall'ambito dell'art. 52 Cost.; ne deriva che le

argomentazioni di coloro che si oppongono all'apertura del servizio argomentando la stretta inerenza del servizio civile ai compiti di difesa, non sarebbero comunque applicabili al servizio civile regionale.
Ma il punto decisivo è che la Corte Costituzionale con sentenza n. 309/2013 ha già dichiarato incostituzionale la legge della provincia di Bolzano nella parte in cui escludeva i cittadini stranieri regolarmente soggiornanti nello Stato italiano dalla possibilità di prestare servizio regionale, censurando come irragionevole la scelta in quanto incide sulla decisione di svolgere "*prestazioni personali effettuate spontaneamente a favore di altri individui o della collettività*" e "*espressione del principio solidaristico*".
A fronte di tale decisione è ovvio che anche la Legge Regionale del Veneto (del tutto analoga a quella già dichiarata incostituzionale) deve a sua volta ritenersi incostituzionale: deve pertanto essere modificata, ma – in attesa della modifica – non può comunque ritenersi applicabile essendo in contrasto con la Costituzione.

4. ASGI prende posizione sugli sgomberi in corso a Torino

Il 27 febbraio, ASGI ha diffuso il seguente comunicato stampa a seguito degli sgomberi in corso a Torino.

Sgombero a Torino in violazione dei principi di diritto internazionale

L'ASGI esprime la sua profonda preoccupazione per l'operazione di sgombero effettuata dalla polizia nella mattinata del 26 febbraio 2015 ai danni di circa 200 persone di cittadinanza romena, tra le quali donne e numerosi bambini, che dimoravano in Torino nel campo di Lungo Stura Lazio.

Si tratta di un episodio grave, avvenuto in violazione di fondamentali dal momento che, ricordiamo, la **tutela del diritto all'abitazione** costituisce presupposto ineludibile nella salvaguardia della dignità umana.

Una tutela che è venuta meno in quanto le modalità con cui è stato effettuato lo sgombero appaiono in violazione dei principi di diritto internazionale contenuti in svariate disposizioni, quali la Dichiarazione Universale sui diritti dell'uomo, la Convenzione Europea per la salvaguarda dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, la Carta Sociale Europea.

In particolare, il Comitato sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, nelle disposizioni contenute nel Commento Generale (nr.4 e 7), prevede che **la tutela legale contro i procedimenti di evizione forzata** sia effettiva, con **previa e puntuale informazione** nei confronti dei soggetti interessati, **garantendo la presenza, durante le operazioni, di rappresentanti istituzionali**, specialmente laddove siano coinvolti gruppi numerosi di

persone, nonché **la effettiva possibilità di ricorrere a rimedi legali adeguati.**

Al contrario, a quanto risulta, nessun formale provvedimento è stato notificato alle circa 200 persone presenti, mentre è avvenuta una distruzione totale delle baracche, alla presenza di minori.

La normativa internazionale dispone, inoltre, che debba sussistere la possibilità di una sistemazione alternativa per coloro che sono soggetti a tali provvedimenti: tutela che non è stata prevista dalla Città di Torino.

Ciò che desta preoccupazione nell'ambito del progetto "La città possibile – Iniziative a favore della popolazione ROM", realizzato dalla Città di Torino allo scopo di superare i campi Rom, in attuazione della Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Camminanti, è che si possano creare due categorie di persone rom, i beneficiari e i non beneficiari: mentre per i primi sono previste azioni volte all'integrazione attraverso percorsi d'inclusione abitativa, in soluzioni residenziali urbane ed extraurbane, nonché di accompagnamento sociale, **nessuna misura di sostegno si configura per i secondi.**

Appare pertanto opportuno e necessario che, a fronte della lacerante situazione umana creatasi, relativa a numerosi nuclei familiari in condizioni di precarietà assoluta, le autorità perseguano il cammino di integrazione intrapreso, coinvolgendo anche le famiglie "non beneficiarie". E questo allo scopo di **evitare un risultato finale che abbia come unica prospettiva futura la creazione di una nuova emergenza sul territorio metropolitano, in netta opposizione con quanto affermato dal Strategia Nazionale di Inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti,** ove si auspica: *"una progettazione che partendo dalla consapevolezza dell'uso eccessivo degli sgomberi avvenuto nel passato e della sua sostanziale inadeguatezza, avvii una nuova fase improntata alla concertazione territoriale, ovvero una programmazione di interventi che coinvolga gli attori locali istituzionali e non, garantendo il raccordo tra le proposte progettuali e le politiche locali, nel rispetto dei diritti fondamentali e della dignità delle persone coinvolte nel percorso di inserimento sociale"*. E per persone si intendono tutte le persone presenti all'interno dei campi.

5. Anas dopo l'intervento di ASGI: "Mai più spalatori di neve solo italiani"

Si è chiusa giovedì 27 febbraio scorso avanti il giudice del lavoro del Tribunale di Bergamo una delle vicende più curiose (e assurde) di esclusione degli stranieri dai posti di lavoro nelle aziende pubbliche. Nel novembre scorso Anas spa (società per azioni a integrale partecipazione pubblica) aveva infatti bandito, nei suoi compartimenti di Valle d'Aosta, Friuli Venezia Giulia e Abruzzo, tre bandi per la formazione di elenchi di lavoratori disponibili a

essere chiamati per attività di spalatura neve.
Forse nella convinzione che l'immigrato sia naturalmente inidoneo ad aver a che fare con il bianco e freddo elemento, ANAS aveva riservato l'ammissione ai soli cittadini italiani. Con lettera del 20.10.2014 ASGI ha contestato la clausola discriminatoria che non aveva ovviamente alcuna giustificazione non solo perché ANAS non è una pubblica amministrazione, e dunque non è soggetta alle limitazioni nelle assunzioni di cui all'art. 38 D.lgs. 165/01 (sulla non applicabilità di tali limiti alle società a partecipazione pubblica si veda la nota alla sentenza del Tribunale di Verona, ordinanza del 18.10.2014, est. Benini, in causa XX c. Amia, redatta dagli avvocati Enrico Varali e Beatrice Rigotti e accessibile al seguente link: http://giuridica.net/laccesso-al-lavoro-del-cittadino-straniero-e-i-divieti-di-discriminazione/), ma anche perché – se mai potesse essere considerata una pubblica amministrazione – avrebbe comunque dovuto aprire le assunzioni anche alle altre categorie di stranieri indicate nel citato art. 38 (comunitari, lungosoggiornanti, rifugiati ecc.). Ricevuta la lettera, ANAS non solo – come è ovvio – non è riuscita a dare alcuna spiegazione del motivo della esclusione, ma anziché riaprire le graduatorie (cosa che all'epoca – quando ancora non aveva nevicato – sarebbe stata certamente possibile) si è limitata a rispondere tardivamente di non avere altre selezioni aperte con la limitazione della cittadinanza, lasciando così inalterata la discriminazione attuata.
ASGI, assieme alla CGIL di Bergamo, ha quindi agito in giudizio, assistita dagli *avvocati Alberto Guariso e Marta Lavanna*, ma l'udienza è purtroppo giunta quando ormai gli spalatori "nazionali" avevano pressoché completato il loro impegno e la neve comincia a sciogliersi. Assieme alla incipiente primavera è giunto comunque il pentimento di Anas che, pur continuando a non dare ragione dell'inspiegabile comportamento pregresso, ha formalizzato davanti al giudice l'impegno a non introdurre mai più in alcun bando (sia esso per spalatori o per qualsiasi altra funzione) clausole di limitazione collegate alla cittadinanza o al titolo di soggiorno. ANAS ha anche rimborsato alle associazioni le spese legali per una causa che certamente avrebbe potuto e dovuto essere evitata con una più tempestiva considerazione delle ragioni che erano state segnalate.

6. Facciamo il punto sulla Campagna ASGI di informazione sulla Direttiva 2011/98

Come tutti i soci ormai sanno, nel mese di gennaio il Servizio Antidiscriminazione, con la collaborazione delle antenne e di molti soci impegnati in tutta Italia nel contrasto delle discriminazioni, ha intensificato la propria attività di informazione sulla Direttiva 2011/98. Infatti, il 31 gennaio u.s. scadeva il termine per richiedere l'assegno per famiglie numerose e molti stranieri, titolari di un permesso di soggiorno valido per lavoro (ad. es. un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, famiglia o attesa occupazione), non avrebbero potuto esercitare tale diritto se non fossero tempestivamente venuti a conoscenza dei requisiti richiesti. Dal suo canto, ANCI, anche a seguito del proficuo dialogo con ASGI, ha diramato una nota tecnica a tutti i Comuni indicando le categorie di cittadini di Paesi Terzi per i quali vige, in base alla normativa attuale, il divieto di discriminazioni in materia sociale. ASGI ha ricevuto molte comunicazioni da parte di associazioni e sportelli per i migranti e anche direttamente da cittadini di Paesi terzi che chiedevano delucidazioni su come far valere il proprio diritto. Inoltre è da segnalare che alcuni Comuni, anche a seguito di queste iniziative, hanno segnalato sul proprio sito tali informazioni e hanno dato integrale applicazione alle disposizioni vigenti. In Lombardia il comune di Bergamo e Cologno Monzese vi hanno provveduto. Altri comuni italiani si sono adeguati *obtorto collo* a seguito di decisioni giudiziarie (ad esempio Verona).

Per un completo monitoraggio, siamo grati fin da ora a quanti vorranno segnalarci altri Comuni 'virtuosi' nelle varie regioni italiane all'indirizzo: antidiscriminazione@asgi.it.

Il link alla decisione del Tribunale di Verona

http://www.asgi.it/notizia/comune-di-verona-assegno-di-maternita-comunale-alle-donne-straniere-anche-non-lungosoggiornanti/

Precedenti notizie di ASGI sul tema sono consultabili ai seguenti link:

http://www.asgi.it/notizia/per-chiedere-lassegno-per-famiglie-numerose-e-sufficiente-un-permesso-di-soggiorno-valido-per-lavoro/

http://www.comune.bergamo.it/servizi/Menu/dinamica.aspx?idSezione=3780&idArea=1182&idCat=1195&ID=1879&TipoElemento=pagina

7. Aggiornamento sul monitoraggio dei bandi pubblici

Continua l'aggiornamento sul monitoraggio dei bandi da parte del Servizio antidiscriminazione. Benché si stia assistendo a un progressivo aumento dei bandi redatti 'a regola d'arte' nel rispetto dell'art. 38 del D.lgs 165/2001, resta ancora molto lavoro da compiere per una corretta applicazione della norma su tutto il territorio nazionale.
Solo nell'ultimo mese, ASGI l'attività di *moral suasion* di ASGI ha interessato i seguenti enti:

A.S.L. di Matera (bando per 2 posti di collaboratore tecnico professionale Ingegnere Biomedico; 1 posto di Dirigente Ingegnere Biomedico; 1 posto di collaboratore professionale sanitario Tecnico Audiometrista; 1 posto di collaboratore amministrativo professionale, Esperto in Comunicazione; e 1 posto di Dirigente Veterinario): richiesta la cittadinanza Italiana o europea

A.S.L. di Taranto (bando per 8 posti di posti di collaboratore amministrativo professionale): richiesta la cittadinanza Italiana o europea

Ospedale della Valtellina (bando per 3 posti per operatore socio sanitario e per 4 posti per infermiere): richiesta la cittadinanza Italiana o europea

Comune di Mura - BS (bando per 1 istruttore amministrativo contabile): richiesta la cittadinanza italiana o europea o essere familiare di cittadini europei non aventi la cittadinanza di uno Stato membro, che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ai sensi ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 38 D.lgs. n. 165/2001)

Comune di Narni -TR (2 posti di agente della polizia municipale categoria c): richiesta la cittadinanza Italiana o europea

Comune di Sirmione – BS (avviso di selezione per l'assegnazione di voucher per lavoro occasionale da Voi emesso in esecuzione della determinazione del Settore Servizi al Cittadino n.11 del 31.1.2015): il bando prevede requisiti differenziati per i cittadini italiani o comunitari e per i cittadini di paesi terzi: solo a questi ultimi è richiesta **la residenza decennale sul territorio del Comune di Sirmione**, mentre ai cittadini italiani e comunitari non è richiesta neppure la residenza sul territorio comunale nel caso in cui abbiano già svolto una delle mansioni indicate nell'avviso. La lettera è stata inviata insieme a Fondazione Guido Piccini per i diritti dell'uomo – ONLUS.

Università dell'Insubria (bandi per 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area

Biblioteche, per le esigenze del Centro Interdipartimentale di Servizi – Sistema Bibliotecario di Ateneo; 2 posti di categoria D, posizione economica D1, area Amministrativa Gestionale, per lo svolgimento delle funzioni di Segretario Amministrativo di Dipartimento; 1 posto di categoria D, posizione economica D1, area Tecnica, Tecnico Scientifica ed Elaborazione Dati, per le esigenze del Dipartimento di Biotecnologie e Scienze della Vita): richiesta la cittadinanza Italiana o europea.
L'Università ha modificato il bando in modo conforme alla legge.

Regione Puglia (bando per 4 Esperti Amministrativi / Contabili dotati di specifiche e elevate competenze ed esperienza in materia di revisione di bilancio e armonizzazione delle procedure amministrativo contabili delle Aziende Sanitarie): richiesta la cittadinanza Italiana o europea

Antenna di Firenze:

I.N.F.N. - Istituto nazionale di Fisica Nucleare (bando per il conferimento di n.1 borsa di studio per neolaureati nel settore elettronico di durata annuale da usufruire presso la sezione di Pisa dell'INFN"): richiesta la cittadinanza italiana o europea. Il bando è stato modificato.

Antenna di Napoli:

Comune di Sant'Anastasia – NA (bando per n.4 posti di agente di polizia municipale-
area di vigilanza- cat. C-part time al 50%": richiesta la cittadinanza italiana e europea.

Comune Ascea – SA (bando per l'assunzione di n.2 unità a tempo indeterminato e part time 18 ore profilo professionale "agente di polizia locale": richiesta la cittadinanza italiana e europea.

Comune di Torre del Greco – SA (bando per la selezione a tempo determinato di coordinatore unico
dell'Ufficio di Piano): richiesta la cittadinanza italiana e europea.

Comune di Marano – NA (procedura comparativa volta a selezionare un professionista avvocato con cui sottoscrivere un contratto di servizi legali): richiesta la cittadinanza italiana e europea. L'Ufficio Avvocatura ha risposto che la procedura selettiva era già iniziata, ma che l'Ente si adeguerà, in futuro, negli avvisi ancora in corso di pubblicazione ed in quelli che saranno pubblicati.

ALTRE NOVITA' DA ASGI – SERVIZIO ANTIDISCRIMINAZIONE

1. Nuova Antenna del Servizio Antidiscriminazione di ASGI

Da gennaio 2015 ASGI si è arricchita di una nuova Antenna. E' stata formalizzata, infatti, l'**Antenna di Verona**, coordinata dall'avv. **Enrico Varali** e dall'avv. **Beatrice Rigotti**. L'Antenna è ubicata nella provincia con il più alto numero di migranti della Regione Veneto, che è stata spesso sede di episodi discriminatori nei confronti di migranti e appartenenti alle comunità rom. L'Antenna può contare anche su una storica e molto attiva rete di soci ASGI soprattutto nelle province di Padova, Venezia e Treviso.

2. Aggiornamenti dalle Antenne

L'Antenna di Firenze ha:

- reso un parere al consigliere comunale di Campi Bisenzio sull'introduzione del criterio di residenza anagrafica quinquennale nel territorio comunale per l'accesso al bando di edilizia residenziale pubblica;

- in materia di assegno per nuclei familiari con tre figli minori, è intervenuta a sostegno di una cittadina di Paese terzo alla quale gli operatori dello sportello del Comune di Firenze avevano inizialmente negato il diritto di presentare domanda per mancanza del permesso di lungo periodo: il Comune ha poi ricevuto la domanda e richiesto un parere all'INPS.

- in materia di tesseramento FIGC di minore straniero, l'Antenna ha inviato una lettera alla società calcistica A.S.D. Tavola Calcio 1924, sollecitando una loro presa di posizione sul mancato tesseramento FIGC di un minore cinese assegnato ad un tutore ed in affidamento ad una famiglia (la richiesta di tesseramento era stata fatta a settembre 2014 e a febbraio 2015 ancora non avevano provveduto). In data 4 marzo 2015 la Figc **ha provveduto al tesseramento del minore cinese**.

3. Database: una raccolta di giurisprudenza in materia di antidiscriminazione

Il Servizio antidiscriminazione ha iniziato a inserire le sentenze, rubricate e massimate, in materia di antidiscriminazione nel database del sito. Le potete trovare seguendo il seguente percorso: tematiche – contrasto alle discriminazioni – cliccando a destra giurisprudenza.
L'obiettivo è arrivare a una ricostruzione quanto più possibile completa e facilmente accessibile di tutte le pronunce in tema di antidiscriminazione. Questa parte del progetto antidiscriminazione è supportata dal contributo ottenuto dalla Tavola Valdese per l'anno 2015. Al momento si è deciso di partire dalle sentenze più recenti per poi inserire le pronunce più risalenti.

Una buona riuscita di questa attività ha bisogno della collaborazione di tutti. Come potete aiutare?

1) Inviandoci i testi in pdf delle pronunce degli organi giurisdizionali di ogni ordine e grado che già avete (almeno annata 2014) e che otterrete da qui in poi. Per favore, mandateci anche le pronunce che sono ripetitive (per es. quelle sull'assegno per famiglie numerose), perché il tentativo è di costruire una raccolta completa;
2) Se riusciste anche a redigere la rubrica e massima sarebbe un grande aiuto, ma siamo consapevoli che il tempo è poco, quindi … Nel caso in cui qualcuno voglia avventurarsi in questa attività, può prendere come esempio le pronunce in materia di antidiscriminazione già caricate sul sito. Saranno, comunque, riviste prima di procedere con l'upload.

Le pronunce vanno inviate a **entrambi** i seguenti due indirizzi:

a) antidiscriminazione@asgi.it
b) antidiscriminazionemilano@gmail.com

***

GIURISPRUDENZA ITALIANA

1. Corte Costituzionale e provvidenza assistenziali per i ciechi (Corte Costituzionale, 27.2.2015 n. 22)

Il testo della sentenza:
http://www.asgi.it/banca-dati/corte-costituzionale-sentenza-del-27-febbraio-2015-n-22/

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 80, comma 19, L. 388/00 nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti della pensione di cui all'art. 8 L. 66/62 (pensione del cd cieco civile ventesemista) e dell'indennità di cui all'art. 3, comma 1, L. 508/88 (indennità di accompagnamento del cd cieco civile ventesemista). Stante infatti la natura di detti benefici - intrinsecamente connessi alla necessità di assicurare a ciascuna persona, nella più ampia e compatibile misura, condizioni minime di vita e di salute - non può essere giustificata, nella dimensione costituzionale della convivenza solidale, una condizione ostativa, inevitabilmente discriminatoria, che subordini la fruizione di detti benefici al possesso della carta di soggiorno.

Con la sentenza della Corte Costituzionale n. 22/2015 giunge "quasi" a conclusione il percorso di totale eliminazione delle restrizioni introdotte dall'art. 80, comma 19, L. 388/2000 per l'accesso dei cittadini non comunitari alle prestazioni di invalidità.

Come è noto detta restrizione consisteva nella richiesta del permesso di soggiorno di lungo periodo per le prestazioni costituenti diritto soggettivo (per quelle che non integrano diritti soggettivi la limitazione è già implicita nel potere discrezionale della pubblica amministrazione, che tuttavia non potrà comunque avvalersi di criteri discriminatori).
La Corte si era pronunciata, in una prima serie di sentenze (riguardanti indennità di accompagnamento e pensione di inabilità) nel senso di caducare il solo requisito ("interno" al permesso di lungo periodo) del reddito minimo, argomentando sulla irragionevolezza di limitare una prestazione di sostegno del reddito a coloro che già disponevano di un reddito minimo (sentenze 306/2008 e 11/2009) negandolo invece proprio ai più poveri.
In una seconda serie di sentenze, a partire dalla 187/2010, decidendo in tema di assegno di invalidità e indennità di frequenza, ha invece rimosso integralmente il requisito del permesso di lungo periodo, sia quanto a reddito minimo, sia quanto a soggiorno quinquennale, argomentando sulla inammissibilità in generale di qualsiasi limitazione basata sul titolo di soggiorno o sulla cittadinanza per quanto riguarda l'accesso a prestazioni volte a sopperire ai bisogni essenziali della vita.
Il percorso è poi giunto a conclusione con la sentenza 40/2013 con la quale anche i due istituti interessati dal primo gruppo di sentenze sono stati ricondotti nell'ambito dei principi fissati nella seconda fase, con conseguente caducazione (anche per i primi) del requisito di residenza.
Dall'operazione demolitoria della Corte Costituzionale (che, come si è visto dura da ormai 7 anni e che avrebbe potuto essere compiuta molto più razionalmente con un intervento legislativo) erano rimasti esclusi due soli istituti: le provvidenze a favore dei ciechi e quelle a favore dei sordi.
In realtà alcuni giudici (si veda ad esempio il provvedimento cautelare del Tribunale di Milano 13.2.2015 est. Gasparini, in causa R.E. contro INPS) avevano ritenuto che i principi fissati dalla consolidata giurisprudenza della Corte potessero essere estesi agli ultimi istituti residui senza necessità di una ulteriore remissione.
La Corte d'Appello di Bologna e la Cassazione non avevano invece ritenuto di accedere a una interpretazione costituzionalmente orientata e avevano sollevato l'eccezione ora accolta dalla Corte: anche per le provvidenze a favore degli ciechi dunque è ora venuto meno il requisito del permesso di soggiorno di lungo periodo.
Restano esclusi, allo stato, i soli istituti rivolti ai sordi, cioè la pensione per sordi ex art. 1 L. 381/1970 (riservata a coloro che abbiano un'età compresa fra i diciotto e i sessantacinque anni e che risultino in possesso di risorse economiche inferiori ai limiti previsti dalla legge) e l'indennità di comunicazione ex art. 4 L. 508/1988.
Si tratta ora di vedere se anche per questi ultimi due istituti occorrerà attendere una ultima pronuncia della Corte Costituzionale o se il legislatore saprà intervenire con una definitiva cancellazione di quella assurda disposizione del 2000, che ha sin qui avuto come unico effetto la moltiplicazione del contenzioso e l'aumento della incertezza del diritto.

2. Corte d'Appello di Brescia: è discriminatorio manifestare in pubblico la volontà di non assumere persone omosessuali

La sentenza della Corte d'Appello di Brescia è scaricabile dal sito web:
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/02/2015_TAORMINBA-LGBT-sent-cda-brescia-23-01-2015-1.pdf

L'Ordinanza del Tribunale di Bergamo è scaricabile al seguente link:
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/02/2015_ASSOC-AVVOCATURA-LGBTI-RETE-LENFORD-c-TAORMINA-CARLO-trib-bergamo-rg-791-del-2014-ord-dep-06-08-2014-2.pdf

La Corte d'Appello di Brescia, con sentenza 11 dicembre 2014, ha confermato l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 6 agosto 2014 con la quale l'avvocato Taormina era stato condannato per il carattere discriminatorio di alcune affermazioni rilasciate nel corso di un programma radio, considerate lesive nei confronti delle persone omosessuali.

L'azione, promossa dall'associazione Rete Lenford, ha condotto a due pronunce che – a prescindere dal fattore "orientamento sessuale" che veniva in considerazione in quella vicenda – sono di grande rilievo generale per tre aspetti cruciali del diritto antidiscriminatorio: quello della "discriminazione da scoraggiamento"; quello della legittimazione attiva nelle discriminazioni collettive e quello del risarcimento del danno non patrimoniale.

Sul primo punto la Corte d'Appello, confermando la pronuncia del giudice di primo grado, fa applicazione dei principi contenuti nelle sentenze Feryn (Corte di Giustizia CE, Sez. 2, 10 luglio 2008 - C-54/07) e Asociaţia Accept (Corte di Giustizia CE, Sez. 3, 25 aprile 2013 - C-81/12 -), riconoscendo che anche una mera dichiarazione con la quale si preannuncia l'intenzione di non assumere soggetti protetti dalla normativa antidiscriminazione, costituisce per se stessa discriminazione, indipendentemente dall'esistenza di un soggetto che lamenti la mancata assunzione e indipendentemente dal fatto che il discriminatore abbia effettivamente in corso delle assunzioni.

Sulla seconda questione la Corte – trattando un'eccezione che non era stata sollevata in primo grado – ha dovuto interpretare l'art. 5 D.lgs 216/03 che, come noto, ha una formulazione diversa da quella della corrispondete norma del D.lgs 215/03 e garantisce la legittimazione attiva alle "*organizzazioni sindacali e alle associazioni rappresentative del diritto o dell'interesse leso".*

La Corte ha affermato che, al fine di poter promuovere un'azione antidiscriminatoria, non è necessario che l'associazione sia costituita – come voleva l'appellante – soltanto da soggetti portatori dell'interesse leso, ma è sufficiente che l'associazione abbia come scopo quello

della tutela di tali interessi e che operi sul territorio nazionale a difesa dell'effettività del principio di non discriminazione in riferimento ad uno dei fattori protetti.

Infatti una lettura dell'art.5 del D.lgs. 216/2003 conforme alla Direttiva 2000/78, di cui è attuazione, porta ad affermare che il concetto di associazioni "rappresentative" del diritto o dell'interesse leso non debba essere interpretato *"nell'accezione più ristretta del termine, e cioè in quanto costituite dai portatori di un diritto individuale coincidente con quelle dell'associazione"* ma nel senso che dette associazioni devono essere unicamente portatrici dell'interesse "collettivo" leso. Tale interpretazione lata della norma è imposta dai principi comunitari di leale cooperazione nonché dai canoni di interpretazione di effettività e equivalenza, codificati dalla sentenza Rewe, della Corte di Giustizia (sentenza 20.2.79, causa n 120/78).

La tesi rende ancora più ingiustificate le restrizioni contenute nell'art. 5 D.lgs 215/03 (ove la legittimazione ad agire passa, come noto, attraverso il "filtro" del decreto ministeriale) tanto più ove si consideri che il fattore religione, spesso continuo a quello etnia, ricade invece nell'ambito del D.lgs 216/03; e a maggior ragione rende ingiustificate le restrizioni contenute nell'art. 44 TU immigrazione, ove la legittimazione attiva è riservata alle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

Infine sulla terza questione la Corte d'Appello ha confermato quanto deciso dal giudice di primo grado, riconoscendo il diritto al risarcimento del danno per l'associazione ricorrente sulla base di una corretta interpretazione delle direttive in materia di parità di trattamento e discriminazione che prevedono sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive.

L'art. 28 del D.lgs. 150/2011 al comma 5 dispone infatti che il giudice, con l'ordinanza che definisce il giudizio, possa condannare il convenuto al risarcimento del danno anche non patrimoniale e ordinare la cessazione del comportamento, della condotta o dell'atto discriminatorio pregiudizievole, adottando ogni altro provvedimento idoneo a rimuoverne gli effetti.

La norma prevede dunque due sanzioni diverse e non necessariamente alternative. Secondo la Corte, infatti, la sanzione della pubblicazione dell'ordinanza su un quotidiano di grande tiratura, non esclude la possibilità di condanna al risarcimento del danno non patrimoniale. Se infatti la pubblicazione assume una funzione dissuasiva, l'efficacia e la proporzionalità della sanzione sono meglio garantite riconoscendo che le associazioni rappresentative, in quanto rappresentanti degli interessi lesi e vittime di un pregiudizio non patrimoniale, possano avere diritto al risarcimento del danno.

Sulla scorta di tali decisioni è plausibile affermare che anche in altri casi le associazioni legittimate che agiscano in giudizio possano far valere il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale

3. Anche il Tribunale di Firenze riconosce il diritto del titolare di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti all'assegno a favore del nucleo familiare per l'anno 2012

Il Tribunale di Firenze ha confermato che i titolari di permesso di soggiorno per lungosoggiornanti hanno diritto all'assegno a favore del nucleo familiare in data anteriore alla legge n. 97/2013 in base all'art. 9 comma 12, lett. c del D.lgs. 286/98, come modificato dall'art. 1 del D.lgs. 3/2007 che attua la Direttiva europea 109/2003. In virtù di questa norma i lungosoggiornanti possono "usufruire delle prestazioni di assistenza sociale, di previdenza sociale, di quelle relative ad erogazioni in materia sanitaria, scolastica e sociale, di quelle relative all'accesso a beni e servizi a disposizione del pubblico […]". Il Tribunale continua affermando che l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori rientra sicuramente nel concetto di prestazione di assistenza sociale e che, quindi, l'art. 65 del 448/98 vada interpretato alla luce delle modifiche apportate dal D.lgs. 3/2007 e ampliando le categorie di beneficiari. Il Tribunale fiorentino conclude giudicando discriminatorio il diniego del Comune di Firenze e dell'INPS, posto che la negazione dell'assegno familiare derivasse esclusivamente dallo status di lungosoggiornante del richiedente.

Si ringrazia l'avv. Luigi Mughini, che ha assistito il ricorrente, per la segnalazione.

La sentenza è disponibile al seguente link:
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/Tribunale_di_Firenze_-2015.pdf

Si veda, sullo stesso tema, anche la pronuncia della Corte d'Appello di Milano:
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2014/12/d-2014-Corte-Appello-Milano-5-novembre-2014-pres.-Bianchini-est.-Pattumelli-INPS-e-Comune-Milano-c.-O.-ASGI-APN-ONLUS.pdf

4. Tribunale di Milano e pensione di inabilità per ciechi assoluti

La sentenza della Corte Costituzionale sopra citata n. 22/15 è stata "anticipata" di pochi giorni da una decisione del Tribunale di Milano che, in base a un'interpretazione costituzionalmente orientata e in base ai principi espressi dalla Corte Costituzionale nelle sentenze 30/2008, 11/2009, 187/2010 e 40/2013, ha ritenuto che, senza necessità di un intervento della Corte, la pensione d'inabilità per ciechi assoluti comprensiva dell'accompagnamento debba essere riconosciuta anche ai cittadini di Paesi terzi privi di permesso di soggiorno di lungo periodo, perché "rientra tra quelle prestazioni atte 'non già

ad integrare il minor reddito dipendente dalle condizioni soggettive, ma a fornire alla persona un minimo di 'sostentamento', atto ad assicurarne la sopravvivenza".
Il caso che ha portato a questa pronuncia riguarda una cittadina moldava residente in Italia priva del permesso di lungo soggiorno e affetta da cecità assoluta che, dopo aver ottenuto la pensione di inabilità, comprensiva dell'accompagnamento, in data 4/3/2013, si era vista annullare tale prestazione per assenza del documento di lungo soggiorno. Questa ha, quindi, proposto ricorso d'urgenza chiedendo (e ottenendo) che venisse ordinato all'INPS di ripristinare la pensione.

Tribunale di Milano, 13/2/2015, Eriomenco c. INPS
http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/Ordinanza_Tribunale-di-Milano-13.02.2015-E.-c.-INPS.pdf

APPROFONDIMENTO DEL MESE DI FEBBRAIO 2015: Stranieri e accesso al lavoro autonomo

L'approfondimento di questo mese, a cura di Alberto Guariso, riguarda l'accesso al lavoro autonomo da parte di cittadini di Paesi terzi.
I soci sono invitati al dibattito su questo argomento o attraverso il forum o inviando commenti all'indirizzo del Servizio antidiscriminazione.

Il testo è reperibile al link:

- http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/Approfondimento-del-mese-di-febbraio-2015_-Avv.-Guariso.pdf

  -oppure in allegato, in calce a questa newsletter (ALLEGATO I)

NEWS ITALIA

1. Divieto del velo a scuola in Friuli Venezia Giulia: revocata la circolare dopo l'intervento del MIUR e del garante contro le discriminazioni

Il parere del Garante regionale contro le discriminazioni della regione Friuli Venezia Giulia può essere letto al seguente link: http://pprg.infoteca.it/easynet/Archivi/BALD/Files/parere_17022015%5Bdef%5D.pdf

Il Garante regionale contro le discriminazioni della regione Friuli Venezia Giulia, istituito nel 2014, è intervenuto con un parere a seguito della segnalazione della circolare n. 123/ISIS, dd. 11 febbraio 2015, emanata da un dirigente Scolastico di un Istituto Statale d'Istruzione

Superiore in cui veniva vietato alle ragazze musulmane l'uso in classe del fazzoletto o velo che copre i capelli e parte del viso.

Il Garante aveva ritenuto illegittima la circolare in quanto in violazione dell'art. 9 della Convenzione europea dei diritti dell'Uomo e dell'art. 19 della Carta Costituzionale italiana e fondi nel contempo una discriminazione basata sul credo religioso, in contrasto con gli artt. 43 del d.lgs. n. 286/98 e con l'art. 1 e seguenti del d.lgs. n. 215/2003 e ne aveva chiesto l'immediato ritiro. Nel parere si legge che la proibizione a indossare il velo islamico nelle modalità che copra anche solo parzialmente il viso dell'alunna (il c.d. hijab) non è legittima in quanto tale proibizione non è sorretta da una norma di legge.

"Una restrizione al principio della libera manifestazione esteriore del proprio credo religioso" – continua il garante in un comunicato – "costituisce una violazione dei principi di libertà individuale affermati dalla Carta costituzionale e dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Di conseguenza, una tale restrizione avrebbe determinato una discriminazione religiosa che la parte lesa, la famiglia di un'allieva interessata ovvero l'allieva medesima se maggiorenne, avrebbe potuto impugnare dinanzi al giudice civile".

In precedenza era intervenuto anche l'Ufficio regionale scolastico del MIUR con una nota diretta a tutte le scuole della Regione relativamente ai casi in cui il carattere pubblico e laico della scuola possa imporre restrizioni alla libertà di manifestare la propria religione o il proprio credo, ad esempio tramite l'uso, durante l'attività scolastica, di segni esteriori o abbigliamento che manifestano un'appartenenza religiosa delle studentesse e degli studenti.

Nella nota l'Ufficio regionale del MIUR ricorda che "dette restrizioni possono essere unicamente quelle previste dalla legge, che si rendano necessarie per la tutela della sicurezza pubblica, dell'ordine pubblico, della morale pubblica o degli altrui diritti e libertà fondamentali. Non appare sussistano ragioni per opporsi, in generale, all'uso di segni di espressione della propria appartenenza culturale e religiosa che non si pongano in contrasto con l'ordinato svolgimento dell'attività didattica e con il regolare funzionamento della vita scolastica."

2. IVASS, stop a tariffe RC Auto discriminatorie

Si ricorderà che, nel 2012, ASGI aveva presentato un esposto alla Commissione europea per denunciare la prassi usata da alcune compagnie assicurative di applicare premi assicurativi più elevati ai cittadini di Paesi terzi rispetto a quelli previsti per i cittadini italiani. Alcuni casi erano anche finiti avanti i Tribunali di Milano e Firenze ed erano stato definiti con un accordo di eliminazione delle tariffe differenziate. Di recente l' **Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni** (IVASS) si è espresso sul punto, che è illustrato da un articolo pubblicato da Cronache di ordinario razzismo, riportato qui di seguito.

Fonte dell'articolo: Cronache di ordinario razzismo http://www.cronachediordinariorazzismo.org/ivass-stop-tariffe-rc-auto-discriminatorie/
L'articolo è stato riportato anche su: http://www.asgi.it/discriminazioni/ivass-stop-tariffe-rc-auto-discriminatorie/

Dopo aver rilevato "***un elevato contenuto discriminatorio***" nelle prassi delle imprese di assicurazione con sede legale in Italia – o in un altro stato, purché esercitino in Italia, l'IVASS invita a elaborare preventivi senza tenere in considerazione il paese di nascita dell'assicurato.

Nella lettera inviata si legge, infatti, che "*Alcune imprese adottano, quale criterio per la determinazione del premio r.c. auto, quello della nazionalità di nascita del soggetto assicurato, applicando, a parità di ogni altro elemento oggettivo e soggettivo, una maggiorazione tariffaria ai soggetti nati in alcuni Paesi europei ed extraeuropei*".

L'IVASS richiama "la **Raccomandazione generale del 31 gennaio 2012 adottata** dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali in materia di tariffe differenziate per nazionalità delle polizze r.c. auto" con cui l'Unar esprime la necessità che "le imprese di assicurazione consentano la stipula dei contratti per la r.c. auto applicando ai contraenti che non abbiano la cittadinanza italiana le medesime tariffe previste, a parità di condizioni, per i cittadini italiani e, comunque, tariffe svincolate dalla cittadinanza dei richiedenti".

La questione dell'applicazione, da parte delle compagnie assicurative, di tariffe differenti a seconda della cittadinanza dei soggetti contraenti la polizza non è nuova: da tempo associazioni e gruppi portano avanti denunce e azioni a proposito. La stessa **Commissione Europea** si è espressa in merito: nell'aprile del 2012, rispondendo a un esposto presentato dall'Asgi, ha sottolineato come l'uso della cittadinanza dell'assicurato come fattore per definire le tariffe RC Auto fosse contrario al diritto dell'Unione europea, in quanto "***restrizione discriminatoria della libertà*** di fruire di un servizio che non appare giustificata, poiché la cittadinanza non ha un impatto sulla capacità di guida degli utenti".

Proprio "al fine di evitare comportamenti discriminatori", l'IVASS invita le imprese di assicurazione a realizzare "ogni attività che si renda necessaria dal punto di vista organizzativo ed operativo affinché i preventivi elaborati ed i contratti del ramo r.c. auto non tengano in considerazione il Paese di nascita dell'assicurato".

La risposta della Commissione europea all'esposto di ASGI è scaricabile al seguente link: http://www.asgi.it/wp-content/uploads/public/comm_europea_lettera17042012.pdf

3. La Campagna Scacco Matto

La Fondazione Romanì Italia (FRI) promuove la campagna di comunicazione "ScaccoMatto" che durerà tutto il 2015 e si concluderà il 27 gennaio 2016, giornata internazionale della Memoria, durante la quale la FRI assegnerà il premio nazionale per la migliore iniziativa di diffusione della campagna.

La Campagna si prefigge di diffondere la corretta informazione sulla popolazione e sulla cultura romanì, nonché di ridurre e decostruire gli stereotipi e pregiudizi verso le stesse, attraverso il concetto di apprendimento emotivo e la strategia del "contatto diretto". Sul sito della campagna si legge che questa, più specificamente, ha i seguenti obiettivi:

1. “diffondere la conoscenza delle comunità rom e della cultura rom e contribuire ad avviare un dibattito pubblico diverso dal passato;
2. contribuire all'elaborazione di una nuova romanipè con azioni di community welfare;
3. stimolare la parte più emarginata delle comunità rom a strutturare i contenuti per uscire dalla condizione di segregazione ed esclusione”.

I materiali della campagna di comunicazione "ScaccoMatto" saranno aggiornati per tutto l'anno 2015 da attivisti rom ed esperti.

Maggiori informazioni sulla Campagna sono reperibili alla seguente pagina: http://www.fondazioneromani.eu/attivita/campagne/80-campagna-scaccomatto

4. Istituito il Tavolo per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" della Regione Lazio

Il testo della delibera
http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_atti_amministrativi/M_DET.G01751_2014_Tavolo_Regionale_popolazione_rom_sinti_e_caminanti.pdf

Il Comunicato Stampa dell'Associazione 21 Luglio:
http://www.21luglio.org/wp-content/plugins/newsletter/do/view.php?id=309&nk=6095-8833381b50

Comunicazione "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020": http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=it

A seguito di un'intensa mobilitazione della società civile, il 17 febbraio 2015 la Regione Lazio ha adottato la Delibera n. 63 che istituisce il "Tavolo Regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti". Questa iniziativa è considerata un significativo punto di rottura con le politiche finora esistenti e che hanno segnato un periodo molto buio soprattutto per le comunità rom della Capitale, caratterizzato da logiche emergenziali, sgomberi, retoriche dell'odio, segregazione in maxicampi e marginalizzazione delle persone di etnia rom. Con questa delibera, la Regione Lazio si inserisce in una sinergia multilivello stimolata dalla Comunicazione "Quadro dell'UE per le strategie nazionali di integrazione dei Rom fino al 2020" (http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011DC0173&from=it) che, passando per la Strategia Nazionale d'inclusione dei rom, dei sinti e dei caminanti 2012/2020 (http://www.unar.it/unar/portal/wp-content/uploads/2014/02/Strategia-Rom-e-Sinti.pdf) arriva agli enti regionali e locali. Tavoli rom erano già stati istituiti, ad esempio, dalla Regione Toscana, Liguria e Piemonte. La delibera specifica che il "Tavolo regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti" è finalizzato "alla promozione in ambito regionale delle politiche e degli interventi per l'inclusione sociale di dette popolazioni e all'adempimento di compiti specifici, quali:

1. Il rafforzamento dell'azione di promozione e coordinamento delle politiche regionali di inclusione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Caminanti attraverso il più ampio coinvolgimento degli enti locali, delle istituzioni pubbliche e degli organismi del terzo settore presenti nel territorio regionale;
2. La collaborazione all'attuazione in ambito regionale della "Strategia nazionale di inclusione dei Rom, Sinti e Caminanti";
3. La collaborazione, nell'ambito della prossima programmazione dei Fondi Strutturali Europei 2014-2020, alla predisposizione e attuazione di programmi di intervento tesi a favorire l'inclusione sociale delle suddette comunità".

5. 'Human rights lawyers': solidarietà all'avvocato Nicola Canestrini

A distanza di pochi mesi da quando esponenti di Forza Nuova di Siracusa hanno affisso manifesti contro i migranti sulla porta dello studio di un'avvocata socia ASGI, l'associazione torna a esprimere solidarietà a un altro avvocato impegnato a tutelare i diritti umani dei migranti, Nicola Canestrini. L'attacco, questa volta, arriva direttamente dalla pagina Facebook di Matteo Salvini. Di seguito si riporta **il comunicato stampa diffuso da Legal team Italia il 21 febbraio scorso.**

Esprimiamo la massima solidarietà all'Avv. Nicola Canestrini, che è stato oggetto di furibondi e vergognosi attacchi apparsi come commenti sulla pagina Facebook di Matteo Salvini.

L'Avv. Canestrini sta difendendo in sede amministrativa un giovane pakistano colpito da provvedimento di espulsione per aver espresso delle opinioni.

Salvini ha espresso la sua contrarietà al fatto che uno straniero si rivolga alla giustizia italiana per la tutela dei suoi diritti, scandalizzandosi perché un avvocato italiano lo difenda.

Ne sono seguiti centinaia di commenti intimidatori dei sodali di Salvini, che con il consueto armamentario razzista e fascistoide attaccano il nostro collega per aver accettato questa difesa, lanciano gravissime minacce a lui e alla sua famiglia, negando il diritto di ogni persona a difendere i suoi diritti e di ogni avvocato di assumere la difesa di ogni soggetto colpito da provvedimenti ritenuti ingiusti e illegittimi.

Non stupiscono i toni volgari e intimidatori di tali attacchi.

Non stupiscono le posizioni antidemocratiche di chi ritenga di comprimere il diritto di difesa, negando la possibilità per chiunque di difendersi nelle sedi istituzionali.

L'attacco all'avv. Canestrini è un attacco al diritto di difesa, regolato dalla Costituzione e dalle norme, anche internazionali, a tutela del libero esercizio dell'attività professionale forense.

Tali norme stabiliscono che non è lecito identificare l'avvocato con le posizioni del proprio cliente; che l'attacco alla libertà dell'avvocato è un attacco non solo alla sua posizione, ma colpisce direttamente anche i diritti fondamentali delle persone colpite da provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria o amministrativa, perché rende più difficile la difesa contro tali provvedimenti; che la libertà dell'avvocato è presidio fondamentale della libertà di tutti i cittadini e di tutti i corpi sociali.

Pur senza giungere ai livelli di efferatezza esistenti in molti paesi, gli attacchi agli avvocati che si stanno verificando in Europa (tra cui la ventilata possibilità di intercettare le comunicazioni tra avvocato e cliente) sono un motivo di grave allarme e preoccupazione.

Questi attacchi non intimidiranno gli avvocati democratici che rinnovano il loro impegno per la difesa e il rafforzamento dei diritti fondamentali, tra cui quello di assicurare ad ogni

cittadino, di qualsiasi nazionalità, la possibilità di difendere nelle sedi giudiziarie i propri diritti

La notizia riguardante le intimidazioni contro l'avv. ASGI a Siracusa è reperibile al seguente sito:
http://www.asgi.it/notizia/gravissimo-episodio-di-intimidazione-contro-un-avvocato-asgi-a-siracusa/

***

NEWS EUROPA

1. Consiglio d'Europa

1.1. Sentenza Ciorcan e altri c. Romania (CEDU)

A seguito di due ricorsi presentati da trentasette cittadini rumeni di etnia rom in data 18 maggio 2009 e 11 agosto 2009 (numeri dei ricorsi 29414/09 e 44841/09) per violazione, tra gli altri, degli artt. 2 (Diritto alla vita), 3 (Proibizione della tortura) in congiunto disposto con l'art. 14 (Divieto di discriminazione) della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (CEDU), il 27 gennaio 2015 la Terza Sezione della Corte di Strasburgo ha emanato un'importante sentenza per contrastare le discriminazioni nei confronti dei rom.

Il fatto è scaturito da una lite tra due dei ricorrenti e un poliziotto che lavorava alla polizia di Mures (Romania) avvenuta il 7 settembre 2006. Nell'ambito delle investigazioni su tale caso, svoltesi appena un paio d'ore dopo la lite e a seguito della denuncia da parte del poliziotto coinvolto, il capo della polizia di Mures ha inviato molte unità nella zona Apalina della città, dove vivevano le due persone denunciate e caratterizzata da un'alta concentrazione di persone di etnia rom. Temendo disordini da parte di centinaia di abitanti della zona, ha anche richiesto l'assistenza di speciali forze di polizia (con tanto di poliziotti muniti di coprivolto) per assicurare la necessaria protezione ai poliziotti che dovevano condurre le investigazioni. I ricorrenti asserivano che la percezione dei rom da parte della polizia che è intervenuta ad Apalina e delle autorità che hanno condotto le investigazioni fosse stato un fattore decisivo a determinare atti e comportamenti nei confronti dei ricorrenti. La Corte di Strasburgo ha sottolineato che quando episodi violenti sono oggetto di investigazione, le autorità hanno un più forte dovere di adottare tutte le misure necessarie per stabilire se l'odio etnico o il pregiudizio abbiano svolto un ruolo in tali eventi e ha concluso che, nel caso specifico, le autorità hanno omesso di svolgere tutte le indagini necessarie per verificare tale circostanza. Trattare allo stesso modo casi di violenza determinati dall'odio razziale e casi da esso non connotati significherebbe chiudere un occhio sulla specifica natura di fatti particolarmente dannosi per i diritti umani. Non considerare in modo diverso queste diverse

situazioni può costituire trattamento ingiustificato in contrasto con il disposto dell'art. 14 CEDU.

Il link alla sentenza (in inglese):

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/CASE-OF-CIORCAN-AND-OTHERS-v.-ROMANIA.pdf

1.2. ECRI: Italia al vaglio della procedura di valutazione intermedia

Il 24 febbraio 2015, la Commissione europea contro il razzismo e l'intolleranza (ECRI) ha pubblicato le conclusioni sull'attuazione di alcune raccomandazioni formulate nel rapporto sull' Italia, pubblicato il 21 Febbraio 2012, e selezionate per la procedura di valutazione intermedia. Le conclusioni redatte da ECRI si basano sugli sviluppi al 7 agosto 2014, data in cui è giunta l'ultima risposta da parte delle autorità italiane alla richiesta di informazioni di ECRI sulle misure adottate in Italia per implementare le raccomandazioni in oggetto.

I progressi che ECRI intende verificare riguardano le seguenti raccomandazioni alle autorità italiane:

1. Estendere formalmente le competenze dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali (UNAR), in modo da: includere discriminazioni che non siano basate solo su origine etnica e razziale; consentire a UNAR di intentare azioni legali; assicurare l'indipendenza di UNAR e garantire le necessarie risorse umane e economiche;

2. Garantire che gli appartenenti alle comunità rom sgomberati dai propri alloggi siano messi nella condizione di godere della piena protezione e delle garanzie del diritto internazionale, ad esempio: notificando previamente gli sgomberi alle persone interessate e garantendo loro protezione legale; offrendo loro alternative abitative decenti anche qualora le persone sgomberate dovessero stare in Italia solo per un breve periodo di tempo;

3. Adottare tutte le misure necessarie affinché il principio di non-refoulement sia pienamente rispettato, di porre fine alle politiche di respingimento e garantire l'accesso alle procedure di asilo in armonia con la Convenzione di Ginevra del 1951, della Convenzione Europea DEI Diritti dell'Uomo (CEDU) e delle direttive in materia.

ECRI conclude che tutte le predette raccomandazioni sono state in tutto o parzialmente disattese, tranne quella riguardante l'allocazione di adeguate risorse economiche a UNAR.
Le conclusioni di ECRI sulle raccomandazioni selezionate per la procedura di valutazione intermedia sono reperibili (in lingua inglese) al seguente link:
http://www.coe.int/t/dghl/monitoring/ecri/Country-by-country/Italy/ITA-IFU-IV-2015-004-ENG.pdf

2. Unione Europea

2.1. L' Avvocato generale della Corte di Giustizia dell'Unione Europea: i test di integrazione illegittimi se obbligatori

Un obbligo di integrazione imposto ai soggiornanti di lungo periodo non viola il diritto dell'Unione, purché non costituisca una condizione per il mantenimento di tale status. Lo afferma l'avvocato generale presso la Corte di Giustizia dell'Unione europea, Maciej Szpunarin, nelle conclusioni della causa C-579/13. L' avvocato generale rileva, infatti, che se da un lato l'adozione di misure di integrazione per i soggiornanti di lungo periodo non appaia in contrasto con gli obiettivi della direttiva, hanno unicamente lo scopo di contribuire all'inserimento della persona nella vita economica e sociale dello Stato di residenza, dall'altro le disposizioni nazionali che impongono l'obbligo di integrazione come condizione per il mantenimento dello status o per l'esercizio dei diritti ad esso connessi, sono da considerarsi in contrasto con la Direttiva 2003/109/CE del Consiglio, del 25 novembre 2003, relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo in quanto violano il principio di proporzionalità .

L'avvocato generale suggerisce alla Corte di dichiarare che la direttiva 2003/109 consente l'adozione delle misure di integrazione nei confronti dei cittadini di paesi terzi titolari dello status di soggiornante di lungo periodo: tali misure, tuttavia, possono essere finalizzate esclusivamente a facilitare l'integrazione di una persona e non possono costituire una condizione per il mantenimento dello status o per l'esercizio dei diritti ad esso connessi. In particolare, tali misure non possono includere l'obbligo di superare un esame di integrazione civica. Si ricorda che le conclusioni dell'avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia, in quanto il compito dell'avvocato generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è stato designato. I giudici della Corte hanno successivamente il compito di deliberare sulla causa.

A cura di Silvia Canciani

Al seguente link sono reperibili le conclusioni dell'Avvocato generale: http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=161894&pageIndex=0&doclang=IT&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=134863

2.2. Commissione europea vs Finlandia

La Commissione europea ha attivato la fase contenziosa del procedimento di infrazione presso la Corte di Giustizia nei confronti della Finlandia (Causa 538/14 - Commission v Finland; deposito dell'atto introduttivo del giudizio 26 novembre 2014; pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale GU C 34 del 02.02.2015, pag.15) in cui chiede alla Corte di pronunciarsi

sulle violazioni degli obblighi previsti dagli articoli 3(1) e 13 della Direttiva 2000/43/EC, poiché non ha designato un ente competente a svolgere i compiti previsti dall'art. 13 di detta Direttiva (ad es. un Equality Body) **in ambito lavorativo** e omettendo di controllare che tali compiti venissero effettivamente svolti Si ricorda che l'art 3(1) della Direttiva stabilisce l'ambito di applicazione della stessa (tra cui, appunto, l'ambito lavorativo), mentre l'art. 13 obbliga gli Stati membri a istituire "uno o più organismi per la promozione della parità di trattamento di tutte le persone senza discriminazioni fondate sulla razza o l'origine etnica. Tali organismi fanno eventualmente parte di agenzie incaricate, a livello nazionale, della difesa dei diritti umani o della salvaguardia dei diritti individuali".

3. Stati membri

3.1. UK High Court of Justice of England and Wales

Il testo della decisione (in inglese) è scaricabile dal seguente link: http://www.judiciary.gov.uk/wp-content/uploads/2015/01/moore-and-coates-v-ssclg.pdf

Il 21 gennaio 2015, la High Court of Justice of England and Wales ha deciso che il Segretario di Stato per le comunità e il governo locale (Secretary of State for Communities and Local Government, the SSCLG) ha commesso discriminazione indiretta nei confronti delle comunità 'Romany Gypsies' e 'Irish Travellers' e ha violato l'art. 6 della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo (Diritto a un equo processo). La questione riguarda la prassi del Segretario di Stato di pronunciarsi personalmente in merito alle richieste di sviluppare piazzole di sosta per lo stazionamento dei caravan in alcune aree protette dalla 'Green Belt' (cintura verde), una norma che regola il controllo dello sviluppo urbano, in base alla quale attorno al centro urbano deve essere garantita un'area verde. Tale prassi, però, causava considerevoli ritardi nell'esame delle domande e nell'emanazione dei provvedimenti, con delle implicazioni discriminatorie nei confronti delle comunità 'Romany Gypsies' e 'Irish Travellers', da cui maggiormente provenivano tali istanze.

***

MATERIALI DI STUDIO

1. **Amnesty International, 2015. Rapporto 2014-2015: La situazione dei diritti umani nel mondo. Roma: Castelvecchi Editore, 25 euro.**

Dal 25 febbraio 2015 è disponibile il Rapporto 2014-2015 di Amnesty International, che documenta la situazione dei diritti umani in 160 paesi e territori nel corso del 2014.

Il rapporto in lingua italiana può essere consultato al link: http://www.rapportoannuale.amnesty.it/

Il capitolo sull'Italia (in lingua italiana) può essere scaricato al seguente link: http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/ITALIA.pdf

2. Quaderno n. 8 del Centro Regionale contro le Discriminazioni

Questo opuscolo è stato prodotto nell'ambito del progetto Roma MATRIX, progetto transnazionale per il contrasto alle discriminazioni verso rom e sinti.

Il link al quaderno (in lingua italiana):

http://www.asgi.it/wp-content/uploads/2015/03/2015_La-discriminazione-verso-rom-e-sinti.pdf

Sul sito del progetto Roma MATRIX possono essere consultati i country report, aggiornati a gennaio 2014, redatti dai ricercatori nazionali che hanno preso parte allo studio.

Il link al country report Italia (in lingua inglese):

https://romamatrix.eu/italy-country-report

LIBRI e RIVISTE

Florenzano Damiano, Borgonovo Re Donato e Fulvio, 2015. *Diritti inviolabili, doveri di solidarietà e principio di eguaglianza.* Torino: Giappichelli, Seconda edizione, 16 euro.

Questo libro contiene riflessioni sulle categorie dei diritti inviolabili, della solidarietà politica, economica e sociale e del principio di uguaglianza alla luce della Costituzione italiana.

Michele Ainis, 2015. *La piccola eguaglianza.* Ed. Einaudi, 11 euro.

L'autore passa in rassegna teorie e pratiche delle disparità di fatto, contribuendo a chiarire questioni legate al principio di eguaglianza e suggerendo una «piccola eguaglianza» a vantaggio dei gruppi più deboli.

Giulia Laddaga, 2015. Accesso al pubblico impiego per gli stranieri: quadro di sintesi delle norme e della giurisprudenza, *Il Sole 24 Ore.*

http://www.quotidianoentilocali.ilsole24ore.com/art/personale/2015-01-26/accesso-pubblico-impiego-gli-stranieri-151748.php?uuid=ABfYFyS

***

EVENTI E FORMAZIONE

1.1. Corso specializzazione sulla Convenzione Europea Dei Diritti Umani

L'Unione Forense Diritti dell'Uomo organizza il **Corso** specializzazione sulla Convenzione Europea Dei Diritti Umani, articolato in 6 distinti moduli della durata di sei ore (9:00 – 16:00). È prevista la possibilità di seguire ciascun modulo anche singolarmente.
I destinatari del corso sono avvocati, magistrati, praticanti avvocati e laureandi in giurisprudenza, operatori del diritto, rappresentanti delle ONG specializzate nel settore dei diritti umani, funzionari della pubblica amministrazione.
Il costo per la partecipazione al singolo modulo è di € 50,00. È previsto il prezzo agevolato di € 250,00 per chi voglia partecipare a tutti e sei i moduli previsti.
Le lezioni si terranno presso la **Sala Seminari** della Cassa Forense (Via Ennio Quirino Visconti, 8) nei seguenti venerdì del corrente anno: 20 marzo, 24 aprile, 15 maggio, 22 maggio, 19 giugno, 3 luglio per un massimo di 80 partecipanti.
Per info: tutela@unionedirittiumani.it
UNIONE FORENSE PER LA TUTELA DEI DIRITTI UMANI
Via Emilio de' Cavalieri 11 – 00198 Roma
Tel. +39 06 8412940

Il link al programma del corso: http://www.unionedirittiumani.it/wp-content/uploads/2015/02/Manifesto-Corso-di-specializzazione-sulla-CEDU-moduli-monotematici.pdf

---

Newsletter a cura dell'avv. Alberto Guariso e dell'avv. Barbara Giovanna Bello, del servizio di Supporto giuridico contro le discriminazioni etnico-razziali e religiose, finanziato dalla Fondazione Italiana Charlemagne a finalità umanitarie – ONLUS.

ASGI - Servizio antidiscriminazione – tel. 02/89078611- fax 0270057986 (*specificare all'operatore/via fax il nome del servizio antidiscriminazione),* e-mail: antidiscriminazione@asgi.it;
ASGI sede legale: via Gerdil, 7 – 10152 Torino, tel. – fax: 011 4369158, segreteria@asgi.it **www.asgi.it; ASGI sede amministrativa: via del Gelso 3 – 33100 Udine -** info@asgi.it

ALLEGATO I

Approfondimento del servizio antidiscriminazione del mese di gennaio 2015. Stranieri e accesso al lavoro autonomo

A cura dell'avv. Alberto Guariso

1.
La questione dell'accesso degli stranieri al lavoro autonomo e alle libere professioni ha tradizionalmente ricevuto (sia da parte della dottrina che della giurisprudenza) un'attenzione minore rispetto a quella dell'accesso al lavoro subordinato, specie pubblico; il che appare sorprendente ove si consideri che la quota di stranieri nel lavoro autonomo è da anni in rapida crescita. Secondo i dati ISTAT (cfr. dossier statistico immigrazione UNAR 2014, pp. 289 e segg.) le imprese guidate da cittadini stranieri erano giunte già nel 2013 a 497.000 pari all'8,2 % delle imprese totali: una percentuale non di molto inferiore alla quota di stranieri lavoratori dipendenti sul totale degli occupati (10,5%) sicché la rilevanza degli stranieri nei due comparti si va ormai quasi equiparando.
Più contenuta è invece sicuramente la quota di stranieri nelle libere professioni non solo per l'ormai atavico difetto del nostro sistema di riservare agli immigrati i gradini più bassi e dequalificati della scala professionale, ma anche perché si pone qui il problema, sempre complesso, dell'equiparazione dei titoli di studio (sul quale torneremo in altro approfondimento).

2.
La normativa in materia di accesso degli stranieri al lavoro autonomo deve muovere naturalmente dagli artt. 2 e 43 TU immigrazione, sia perché il libero esercizio di una attività economica deve farsi rientrare senz'altro tra i diritti civili (che dunque devono essere attribuiti allo straniero regolarmente soggiornante a parità di condizione con l'italiano, salva espressa deroga contenuta in altro atto avente forza di legge) sia perché l'art. 43 qualifica espressamente come discriminazione qualsiasi "illegittima" restrizione nell'accesso all'occupazione da parte dello straniero (senza distinzione tra occupazioni in lavori autonomi o subordinato).
Ma il discorso non può fermarsi qui, dovendosi ovviamente valutare in che senso una restrizione nei confronti dello straniero possa considerarsi illegittima.
Sul piano generale vengono in primo luogo in rilievo le direttive comunitarie che garantiscono la parità di trattamento nell'accesso al lavoro autonomo e che dunque determinano immediatamente la illegittimità di restrizioni, anche se stabilite con atto legislativo interno.
Si tratta in particolare delle seguenti norme:
La direttiva 2003/109 all'art. 11 garantisce ai lungosoggiornanti la parità di trattamento *"per quanto riguarda ...l'esercizio di una attività subordinata o autonoma purché questa non implichi nemmeno in via occasione la partecipazione all'esercizio dei pubblici poteri*";

La direttiva 2011/95 all'art. 26 comma 1, prevede, con formula meno chiara, che "*gli stati membri autorizzano i beneficiari dello status di rifugiato ad esercitare una attività dipendente o autonoma nel rispetto della normativa generalmente applicabile alle professioni e agli impieghi nella pubblica amministrazione"*. E al comma 3 analoga previsione è introdotta per i titolari dello status di protezione sussidiaria.
La direttiva 2004/83, all'art. 24, comma 1 stabilisce che il familiare di cittadino comunitario goda del "pari trattamento" rispetto ai cittadini dello Stato ospitante "*nel campo di applicazione del trattato"*: stante il carattere amplissimo della formula, la stessa non può non estendere i propri effetti all'ambito del lavoro autonomo. E in proposito va anche ricordato che l'art. 30 D.lgs. 30/07 ha esteso gli effetti di tale parità ai familiari non comunitari di cittadino italiano.
Nessuna indicazione specifica riguardo all'accesso al lavoro autonomo troviamo invece nell'altra direttiva "paritaria" cioè la 2009/50/CE (sulle condizioni di ingresso e soggiorno dei lavoratori altamente qualificati) che all'art. 14 rubricato "*parità di trattamento*" fa riferimento esclusivamente a "*condizioni di lavoro, tra cui retribuzione licenziamento*" senza accenni al lavoro autonomo (come peraltro è logico trattandosi di direttiva espressamente volta a tutelare solo i soggetti che, quantomeno nei primi due anni, svolgano attività particolarmente qualificate in regime di lavoro subordinato).
Per effetto delle predette direttive, il cittadino di paese terzo che si veda escluso dall'ammissione ad una attività di lavoro autonomo esclusivamente in ragione della sua condizione di straniero ed eventualmente anche in forza di una norma nazionale, potrebbe fare valere il suo diritto alla parità di trattamento in forza delle predette direttive comunitarie, che – relativamente a questa specifica disposizione – appaiono incondizionate e sufficientemente precise.
In giurisprudenza il principio della prevalenza del diritto comunitario anche in questa materia ha avuto applicazione con riferimento all'art. 3 comma 2, lett. a) della legge 11 gennaio 1979, n. 12, come modificata dalla legge n. 46 del 6 aprile 2007, secondo cui l'esercizio della professione di consulente del lavoro in Italia è riservato ai soli cittadini italiani o comunitari nonché ai cittadini di Paesi terzi ma solo a condizione che nei confronti di questi sia vigente una condizione di reciprocità. Una cittadina albanese titolare di permesso di lungo periodo ha contestato tale esclusione invocando appunto il principio di parità di trattamento di cui all'art. 11 della direttiva 109/2003 e il Tribunale di Milano (con ordinanza 29.8.2013, est. Dossi) ha ritenuto illegittima l'esclusione facendo applicazione diretta della direttiva.
A seguito di tale decisione, cui ha fatto seguito un esposto di ASGI alla Commissione Europea, il Ministero del Lavoro, con decreto 1/2014 dell'8 gennaio 2014, ha indetto la sessione di esami 2014 di consulente del lavoro, aprendo la selezione anche agli stranieri appartenenti alle categorie tutelate dalle citate direttive.
3.
Su un piano diverso opera invece la cd "direttiva servizi" n. 2006/123/CE "*relativa ai servizi nel mercato interno*" che, ai sensi dell'art. 1, *"stabilisce le disposizioni generali che permettono di agevolare l'esercizio della libertà di stabilimento dei prestatori, nonché la libera circolazione dei servizi, assicurando nel contempo un elevato livello di qualità dei servizi stessi*" intendendosi per servizio "*qualsiasi attività economica non salariata di cui all'art. 50 Trattato, fornita normalmente dietro retribuzione*". L'art. 50 richiamato è l'attuale

57, a norma del quale *"sono considerate come servizi le prestazioni fornite normalmente dietro retribuzione, in quanto non siano regolate dalle disposizioni relative alla libera circolazione delle merci, dei capitali e delle persone. I servizi comprendono in particolare: a) attività di carattere industriale, b) attività di carattere commerciale; c) attività artigiane; d) attività delle libere professioni".*
La disposizione della direttiva più rilevante ai nostri fini è l'art. 14, secondo il quale gli Stati membri non possano subordinare "*l'accesso ad una attività di servizi o il suo esercizio sul territorio"* a requisiti discriminatori fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza del prestatore o del suo personale, né a quello della residenza sul territorio nazionale del prestatore.
La direttiva è stata recepita in Italia con il D.lgs 59/2010 che all'art. 11 ribadisce il divieto di requisiti discriminatori "*fondati direttamente o indirettamente sulla cittadinanza*".
L'effetto della direttiva (e conseguentemente del D.lgs. citato) è tuttavia limitato ai "*servizi forniti da prestatori stabiliti in uno stato membro*" (così il primo comma dell'art. 2 Direttiva) e dunque di per se non garantisce la libertà di accesso al lavoro autonomo o alla libera professione da parte di un cittadino di stato terzo.

4.
Più ampio è l'effetto delle varie norme che hanno avviato, a partire dal 2011, un percorso di liberalizzazione dell'esercizio di attività economiche e professionali: in particolare l'art. 3 DL 138 del 13.8.11 convertito in L.148 del 14.9.2011 e rubricato *"Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività economiche".*
A parte il comma 1 dal sapore vagamente ideologico - che si limita ad affermare il principio secondo cui "*ciò che non è vietato è consentito*" - rileva piuttosto il comma 8 secondo il quale *"le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche…. sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto"*, con la ulteriore precisazione (comma 11) che "*singole attività economiche possono essere escluse dalla abrogazione della restrizione……unicamente laddove la restrizione non introduca una discriminazione diretta o indiretta basta sulla nazionalità o, nel caso di società, sulla sede legale dell'impresa".*
Quanto poi alle professioni regolamentate, le disposizioni sono del tutto analoghe. Il comma 5 (sempre dell'art. 3) , prevede che "*gli ordinamenti professionali devono garantire che l'esercizio dell'attività risponda senza eccezioni ai principi di libera concorrenza, alla presenza diffusa di professionisti su tutto il territorio nazionale, alla differenziazione e pluralità dell'offerta…*"
Secondo lo stesso comma, gli ordinamenti professionali avrebbero dovuto essere riformati entro 12 mesi sulla base (tra l'altro) del principio secondo cui un'eventuale limitazione all'esercizio della professione è consentita "*unicamente laddove essa risponda a ragioni di interesse pubblico e non introduca una discriminazione diretta o indiretta basta sulla nazionalità o, in caso di esercizio dell'attività in forma societaria, della sede legale della società professionale".*
Il decreto relativo alle libere professioni è arrivato solo il 7.12.2012 con il DPR 137 recante *"regolamento recante la riforma degli ordinamenti professionali a norma dell'art. 3, comma*

5 DL 138/11". L 'art. 4, comma 2, di detto DPR ribadisce il divieto di limitazioni *"all'accesso e all'esercizio della professione fondate sulla nazionalità del professionista o sulla sede legale dell'associazione professionale o della società tra professionisti".*
La rilevanza di tali disposizioni è di immediata evidenza ove si consideri che le stesse non hanno effetto limitato ai servizi offerti dai cittadini comunitari e all'accesso alle professioni da parte di questi ultimi, ma estendono a tutti il divieto di considerare la cittadinanza del prestatore, sicchè – in linea di principio - a nessuno potrà più essere precluso l'accesso alla professione o all'esercizio di una attività economica in ragione soltanto del loro *status civitatis.*
Alla luce di tali disposizioni deve anche essere riletto il comma 3 dell'art. 27 del TU immigrazione secondo il quale "*rimangono ferme le disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per lo svolgimento di determinate attività"*: dopo la riforma del 2011 detto comma 3 deve considerarsi sostanzialmente abrogato, posto che – come si è visto – almeno in via generale non dovrebbero più sussistere "attività" per le quali sia richiesto il possesso della cittadinanza italiana.
Fa eccezione la professione notarile per la quale l'art. 11 del DPR mantiene il riferimento alla cittadinanza italiana o comunitaria, ma d'altra parte ciò è coerente con l'esclusione (come si è visto, contenuta anche nelle direttive) di quelle attività – di lavoro autonomo o subordinato – che comportano l'esercizio di pubbliche funzioni.
In conclusione, in forza delle disposizioni interne qui richiamate non sarà più necessario invocare le specifiche norme comunitarie che tutelano singoli gruppi di stranieri perché qualsiasi limitazione a carico del cittadino di paese terzo risulta ormai in contrasto con l'art. 3 DL 138 cit., sarà quindi "illegittima" ai sensi dell'art. 43, comma 2, lettera c) e costituirà quindi discriminazione ai sensi della norma stessa.
Facendo poi applicazione dei principi generali in tema di discriminazione, ne deriverà che le limitazioni o restrizioni potranno essere qualificate come discriminazione sia quando utilizzano direttamente il criterio della cittadinanza, sia quando costituiscono una forma di discriminazione indiretta: è il caso dei vari provvedimenti comunali (o addirittura legislativi, come la L. Regionale Lombardia 6/2006 dichiarata incostituzionale con sentenza Corte Cost. 350/2008) che pretendono di introdurre requisiti specifici e particolarmente gravosi per quelle attività – come i phone center o i negozi di Kebab – che statisticamente sono esercitate in misura maggiore da cittadini stranieri.
Nonostante quanto sin qui esposto, talune restrizioni nell'accesso ad attività economiche basate sulla cittadinanza hanno avuto vita ben più lunga di quella prevista dalla norma, come dimostra la vicenda della ammissione all'albo dei consulenti del lavoro sopra richiamata.

5.
Tra i casi particolari di "trascinamento" di risalenti restrizioni vanno segnalate quelle dei taxisti e delle rivendite di tabacchi.
Quanto alle prime, va ricordato che la L. 15.1.92 n.21 "*legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea"* aveva rimesso alle competenze dei Comuni *"i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenzia per l'esercizio del servizio di taxi e della autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente*" (art. 5).

Di fatto molti Comuni avevano introdotto nei propri regolamenti (adottati con delibera del consiglio) il requisito della cittadinanza italiana.
Una volta intervenuta la "direttiva servizi" dette limitazioni avrebbero potuto apparire del tutto in contrasto con le disposizioni della direttiva, quantomeno per i cittadini europei, ma si è allora preteso di far leva sull'art. 2, lettera d) della direttiva stessa, a norma del quale "*ai servizi nel settore dei trasporti, ivi compresi i servizi portuali, che rientrano nell'ambito di applicazione del titolo V del trattato CE*" (oggi titolo VI.)
In effetti il legislatore nazionale si è subito affrettato a far leva su tale esclusione per venire incontro alle istanze della potente lobby dei taxisti e all'art. 11-bis del citato DL 138/2011 convertito in L. 148/2011 (introdotto dalla legge di conversione) ha previsto che *"In conformità alla direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sono invece esclusi dall'abrogazione delle restrizioni disposta ai sensi del comma 8 i servizi di taxi e noleggio con conducente non di linea, svolti esclusivamente con veicoli categoria M1, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59".*
Di per sé la previsione non appare granché coerenti posto che, come si è visto, il DL 138/2011 andava al di là delle previsioni della direttiva estendendo i suoi effetti ben oltre la tutela del "mercato interno" e dunque il fatto che un determinato settore fosse escluso, in sede comunitaria, dalla eliminazione delle restrizioni non vincolava affatto il legislatore nazionale ad escludere il medesimo settore dalla "liberalizzazione" intervenuta in sede nazionale, restando comunque quantomeno il vincolo di giustificare tale esclusione ai sensi dell'art. 3 Cost.
In ogni caso, il fatto che l'accesso alla specifica attività di conducente taxi o autonoleggio sia "escluso dalla abolizione delle restrizioni" (con la conseguente possibilità di mantenere un regime di licenza o autorizzazione preventiva) non comporta affatto che un Comune o una Regione possano introdurre il requisito della cittadinanza italiana o comunitaria, posto che detta specifica restrizione dovrebbe trovare fondamento in qualche norma di legge, che invece non c'è: e in assenza di una norma specifica non può che trovare applicazione il principio generale paritario di cui all'art. 2, comma 2 TU immigrazione; oltre, naturalmente, alle ulteriori disposizioni paritarie contenute nelle direttive citate e che sarebbero sovraordinate anche rispetto a eventuali norme di legge regionali.
Va comunque aggiunto che la sottrazione della materia dei trasporti alla direttiva 2006/123 sembra soltanto finalizzata a rimettere la materia a una "politica comune dei trasporti" citata all'art. 90 TFUE (che appunto apre il titolo VI) ma non significa che in tale ambito possano trovare legittimazione quelle politiche discriminatorie in ragione della cittadinanza che l'Unione dichiara di vietare in assoluto quanto ad accesso alle professioni e alle attività economiche. Inoltre appare assai dubbio far rientrare i taxi e i servizi di noleggio con conducente - richiamati al considerando 21 della direttiva, ma poi non espressamente richiamati dall'art. 2 della direttiva stessa - nell'ambito degli artt. 90 e segg. TFUE che sono invece espressamente richiamati come perimetro della esclusione.
Ne da piena conferma la sentenza della Corte Costituzionale 13.11.2013 n. 264, la quale – esaminando una norma della Regione Friuli Venezia Giulia che prevedeva il requisito di un anno di residenza nella Regione per ottenere l'iscrizione nel ruolo provinciale dei conducenti di veicolo adibiti a trasporto pubblico non di linea - ha affermato che detti servizi "*non rientrano nell'ambito del titolo V (ora VI) del trattato CE*" e dunque non sono affatto esclusi

dalla applicazione della direttiva 2006/123: conseguentemente la Corte ha ritenuto che la norma regionale costituisse una illegittima restrizione basata sulla residenza del richiedente, in contrasto con le previsioni della direttiva ed è così pervenuta alla dichiarazione di incostituzionalità.
A prescindere da ciò, resta il fatto che – come si è detto – l'eventuale esclusione dal campo di applicazione della direttiva servizi non comporta affatto la legittimità di disposizioni che impongano per tali attività il requisito della cittadinanza.
E' dunque di grande importanza che i numerosi regolamenti comunali che ancora oggi prevedono detto requisito vengano modificati e che la esclusione del servizio taxi dalle norme sulla liberalizzazione introdotte nel 2011 non venga utilizzata come schermo per mantenere norme discriminatorie che, come si è visto, non hanno alcun fondamento giuridico.
6.
Quanto ai "tabaccai", la L. 22.12.1957 n. 1293 ("organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio") tuttora vigente prevede, all'art. 6, che non possa gestire un magazzino di vendita colui che non abbia la cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri della UE. Il successivo art. 18 estende tale disposizione alle rivendite (cioè appunto ai "tabaccai") e il successivo art. 28 prevede l'applicazione dell'art. 6 (e dunque del requisito della cittadinanza) persino al coadiutore e al dipendente del titolare di rivendita: in parole povere – stando alla disposizione di legge - un non comunitario non solo non potrebbe essere titolare di una tabaccheria, ma non potrebbe neppure essere assunto come commesso di un tabaccaio.
Ovviamente tali disposizioni non hanno alcuna legittimità e devono essere considerate decadute per effetto del già citato art. 3, comma 8 DL 138/2011 a norma del quale *"le restrizioni in materia di accesso ed esercizio delle attività economiche…. sono abrogate quattro mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto"*: disposizione quest'ultima che deve ritenersi avere effetto generale e diretto, senza necessità di un ulteriore intervento di esplicita abrogazione da parte del Parlamento.
In ogni caso dette disposizioni per quanto riguarda i dipendenti sono anche in palese violazione dell'art. 10 convenzione OIL 143/75, non sussistendo ovviamente alcuna esigenza di "sicurezza dello Stato" che possa giustificare l'assunzione del "commesso nazionale"; e, per quanto riguarda sia i dipendenti che i titolari, dovrebbero essere disapplicate - ove ritenute ancora vigenti - per contrasto con le direttive comunitarie citate sicchè in questo senso parrebbe sufficiente un intervento chiarificatore dell'Amministrazione, che invece – a quanto risulta – continua a ritenere erroneamente dette norme tuttora applicabili.
Un intervento formalmente abrogatore da parte del Parlamento, sarebbe quindi definitivamente chiarificatore.